

Documento per la consultazione

OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

Direzione Tariffe

TSE - TSG

Autorità per l'energia elettrica e il gas



La nuova disciplina proposta

Finalità:

- garantire **indipendenza e terzietà** nella gestione delle attività in regime di concessione o essenziali per lo sviluppo della concorrenza;
- impedire discriminazioni nell'accesso ad **informazioni commercialmente sensibili**;
- garantire **l'assenza di sussidi incrociati** tra attività;
- assicurare un **flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato** circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei due settori;
- **contenere l'onere amministrativo** posto in capo alle imprese.



La nuova disciplina proposta

Elementi caratterizzanti:

- passaggio dalla separazione amministrativa alla **separazione funzionale** delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione;
- adozione di un **modello di separazione contabile** che – **senza richiedere la creazione di tante contabilità generali quante sono le attività** – assicuri comunque, in coerenza ai modelli organizzativi adottati dalle imprese e attraverso il ricorso ad appositi strumenti quali la contabilità analitica, la significatività dei rendiconti a livello di ogni singola attività;
- definizione di un **modello unificato** di conti annuali separati per i due settori, con modalità di rendicontazione semplificata **a livello di comparto** e con **semplificazioni per le imprese di minori dimensioni**

(segue)



La nuova disciplina proposta

(continua)

- definizione di un **Testo integrato** delle disposizioni dell'Autorità per la separazione funzionale e contabile nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- **precisazione del contenuto e del perimetro delle attività e dei comparti**, con una maggiore armonizzazione tra i due settori;
- previsione di un **manuale operativo per l'applicazione** delle nuove disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile.



Separazione amministrativa

Situazione attuale

Le delibere 310/01 e 311/01 prevedono che le imprese organizzino *tutte le attività* (così come definite dalle delibere) gestendole in modo autonomo, *come se le stesse fossero svolte da imprese separate.*

Separazione funzionale

Soluzione proposta

Si propone di adottare, *solo per le attività in concessione, ovvero essenziali per la liberalizzazione*, il concetto di separazione funzionale, in linea con le direttive europee, con l'obiettivo di surrogare almeno parzialmente gli effetti della separazione proprietaria

Dovrà essere applicata indipendentemente dal fatto che sussista una condizione di separazione giuridica delle attività interessate



Separazione Funzionale

Ambiti di applicazione nel Settore Energia elettrica

Attività di:	Tipi di imprese:	Rispetto a:
Trasmissione	Tutte	Tutte le attività tranne Dispacciamento e Misura
Dispacciamento	Tutte	Tutte le attività tranne Trasmissione e Misura
Distribuzione	oltre 100.000 punti prel.	Tutte le attività (transitoriamente non Misura)
Misura	oltre 100.000 punti prel.	Tutte le attività (transitoriamente non Distribuzione e Trasmissione)



Separazione Funzionale

Ambiti di applicazione nel Settore Gas naturale e Gas diversi

Attività di:	Tipi di imprese:	Rispetto a:
Stoccaggio	Tutte	Tutte le attività
Trasporto e Dispacciamento	Tutte	Tutte le attività (transitoriamente non Misura)
Distribuzione	oltre 100.000 punti ric.	Tutte le attività (transitoriamente non Misura)
Misura	oltre 100.000 punti ric.	Tutte le attività (transitoria- mente non Distribuzione e Trasporto e Dispacciamento)
Rigassificazione	Tutte	Tutte le attività



Separazione Funzionale


Linee guida per l'implementazione

- **indipendenza degli amministratori** e, più in generale, dei soggetti che ricoprono posizioni apicali nell'organizzazione dell'attività;
- **indipendenza e terzietà dell'attività** in regime di separazione funzionale, **in particolare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi e nell'erogazione del servizio di pubblica utilità ad essa affidato**;
- **non discriminazione e tempestività** nella messa a disposizione ai soggetti aventi diritto **di dati e informazioni** (in particolar modo quelle commercialmente sensibili, quali i dati di misura) acquisite nello svolgimento della attività;
- **valorizzazione delle operazioni infragruppo**, ovvero tra attività all'interno dello stesso soggetto giuridico, secondo metodologie trasparenti, verificabili e **a condizioni di mercato**.



Criteria minimi per l'indipendenza di amministratori e soggetti in posizioni apicali

- a. **divieto di far parte di strutture societarie dell'impresa integrata o del gruppo** societario che governino, direttamente o indirettamente, la gestione ordinaria delle altre attività;
- b. obbligo di adottare **misure idonee ad assicurare che i loro interessi professionali**, inclusi i meccanismi di incentivazione e premio, siano strutturati in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c. **assegnazione di effettivi poteri decisionali** in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture;
- d. obbligo di predisporre un **programma di adempimenti** (*compliance programme*) e di garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.



Separazione Funzionale

Amministratori e Management

Le attività sottoposte a separazione funzionale devono:

- operare in regime di separazione gestionale (Management separation), tale per cui **il loro personale dirigenziale non possa far parte dell'organico di altre attività/imprese del gruppo;**
- nel caso di attività esercita in regime di separazione giuridica, prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di una quota significativa di **amministratori indipendenti** o, nel caso di attività soggetta a separazione funzionale esercita in una società che svolge anche altre attività, che il delegato all'attività separata funzionalmente venga scelto tra **persone dotate di adeguati requisiti di indipendenza;**
- adottare un **sistema retributivo** che, laddove sia basato sulla performance, **faccia riferimento esclusivamente a quella dell'attività soggetta a separazione funzionale.**

(segue)



Separazione Funzionale

Amministratori e Management

(continua)

Prevedere limiti:

- **al trasferimento** (sia all'interno dell'impresa, sia del gruppo societario, sia di altre società che operano nel settore) del management, in particolare da attività oggetto di separazione funzionale ad attività libere;
- **al comportamento e all'utilizzo di informazioni acquisite da parte del management successivamente alla cessazione del contratto di lavoro ovvero al trasferimento** ad altra attività non oggetto di separazione funzionale, nel rispetto delle forme e dei principi stabiliti dal Codice civile;
- **al possesso di azioni di altre imprese del gruppo** da parte degli amministratori e dirigenti incaricati della gestione dell'attività.



Separazione Funzionale

Informazioni

Le attività sottoposte a separazione funzionale:

- devono rispettare il **principio di terzietà nella messa a disposizioni delle informazioni sensibili**, e più in generale, di ogni informazione il cui accesso privilegiato possa distorcere la libera concorrenza, garantendo che dette informazioni siano fornite in maniera **tempestiva, corretta e non discriminatoria a tutte le parti aventi diritto**, prevedendo:
 - analisi di **risk-assessment** dei flussi informativi e definizione di procedure per controllare le criticità individuate;
 - specifici meccanismi (inclusa la **separazione fisica delle banche dati**) per garantire che siano esclusi dall'accesso privilegiato alle informazioni tutti i soggetti (anche interni alla società) che non siano **esplicitamente individuati** nel programma di adempimenti quali **soggetti dedicati esclusivamente all'attività funzionalmente separata**.



Separazione Funzionale

Rapporti infragruppo

Le attività sottoposte a separazione funzionale devono:

- predisporre **contratti trasparenti e verificabili** che regolino tutte le prestazioni, in particolare quelle erogate dai servizi comuni, tra il soggetto sottoposto a separazione funzionale e le altre attività/imprese del gruppo, garantendo altresì che gli scambi tra le controparti avvengano **a prezzi di mercato**;

- prevedere **la separazione decisionale**:

- obbligo di garantire **adeguate risorse finanziarie ed operative** per lo svolgimento della propria attività e al fine di rendere possibile l'adeguamento delle infrastrutture alle esigenze del mercato;
- obbligo per il gestore di **segnalare all'Autorità la mancanza di adeguate risorse** prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.



Separazione Contabile

Finalità: assicurare, senza richiedere la creazione di tante contabilità generali né la creazione di strutture decisionali e organizzative distinte, la rappresentazione della situazione patrimoniale e dei risultati economici delle attività come se queste **fossero svolte da imprese separate**, anche al fine di **evitare sussidi incrociati**.

Modalità applicative:

- interessa tutte le voci patrimoniali ed economiche, ad eccezione di quelle tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie (va tuttavia segnalata, nella nota di commento, la presenza tra le poste straordinarie di valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti);
- va realizzata tramite l'adozione di procedure gestionali e contabili opportunamente formalizzate e verificabili;
- prevede anche l'utilizzo di strumenti di contabilità analitica (es.: centri di costo, ordini interni, ecc.) a scelta dell'impresa sempre nel rispetto delle finalità di rappresentazione separata per attività.



Fasi della separazione contabile

Prima Fase

Vanno attribuite ad attività, servizi comuni e funzioni operative condivise le poste, sia patrimoniali sia economiche, che l'impresa è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo ad una specifica attività, servizio comune o funzione operativa condivisa, oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.

Seconda Fase

Le **sole poste economiche** attribuite nella prima fase direttamente ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise vengono integralmente ribaltate sulle attività utilizzando criteri convenzionali (driver).

Per le **poste patrimoniali** è prevista la redazione di un prospetto relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali articolate secondo le categorie contabili, che illustra le variazioni dell'esercizio del valore dei cespiti (a costo storico), riconciliate con le variazioni risultanti dal bilancio d'esercizio.



Attribuzione Diretta

La separazione contabile deve **privilegiare l'attribuzione diretta**:

- il peso delle poste economiche oggetto di **ribaltamento** nella seconda fase deve essere **residuale** rispetto a quanto attribuito in maniera specifica nella prima fase;
- gli schemi dei conti annuali separati permetteranno di **visualizzare la percentuale di attribuzione diretta** delle poste economiche;
- l'Autorità potrebbe applicare una **franchigia al riconoscimento dei costi**, nell'ambito dei futuri procedimenti di carattere tariffario o valutarli con metodi parametrici, impedendo, tra l'altro, la partecipazione a regimi individuali del riconoscimento dei costi, laddove l'impresa attribuisca direttamente alle attività meno del 50% del valore delle partite economiche afferenti i costi della produzione.



Transazioni Interne

Nel processo di attribuzione si dà evidenza alle **transazioni interne**:

- **tra i servizi comuni e tra le funzioni operative condivise** (nella prima fase);
- **tra le attività** (nella seconda fase).


La registrazione delle transazioni interne richiede l'adozione di opportune procedure gestionali e di strumenti di contabilità analitica volti a misurare l'utilizzo e lo scambio delle risorse.

La **valorizzazione** delle transazioni interne avviene:

- a prezzi di mercato, qualora disponibili e verificabili;
- a tariffa, per quelle oggetto di regolazione;
- in assenza di prezzo di mercato con una qualsiasi configurazione di costo, purché non eccedente quella del costo pieno.



Separazione Contabile



Analisi Contabile

L'analisi contabile è prevista per la rappresentazione patrimoniale ed economica separata dei **comparti** che costituiscono le attività.

L'analisi contabile si attua con le stesse procedure previste per la separazione contabile. Laddove non applicabili è ammesso il ricorso a rilevazioni gestionali e ad elaborazioni contabili *ex post*, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

La **suddivisione delle attività in comparti** è prevista per le stesse voci per le quali è prevista la separazione contabile, limitatamente a:

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali e le voci del capitale circolante operativo netto;
- i ricavi, solo nel caso in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche componenti tariffarie;
- i costi della produzione e le eventuali poste rettificative degli stessi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.



Perimetro delle attività del settore energia elettrica – nuove attività

Deliberazione n. 310/01

- Acquisto e vendita dell'energia elettrica

Proposta:

- Acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
- Vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
- Servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002



Perimetro delle attività del settore gas – nuove attività

Deliberazione n. 311/01

Proposta:

- Attività Gnl → Rigassificazione del gas naturale liquefatto
- Commercializzazione all'ingrosso del gas naturale → Acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale
- Vendita del gas naturale → Vendita a clienti finali del gas naturale



Servizi comuni e funzioni operative condivise

Struttura vincolante e non modificabile dei servizi comuni:

- approvvigionamenti e acquisti
- trasporti e autoparco
- logistica e magazzini
- servizi immobiliari
- servizi informatici
- ricerca e sviluppo
- servizi di ingegneria e di costruzione
- servizi di telecomunicazione
- servizi amministrativi e finanziari
- organi legali e societari, alta direzione e staff centrali
- servizi del personale e delle risorse umane

Struttura vincolante e non modificabile delle funzioni operative condivise:

- funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela
- funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici
- funzione operativa condivisa di misura
- funzione operativa condivisa di acquisto energia e/o gas



Ribaltamento dei valori relativi a servizi comuni e funzioni operative condivise

Principi:

- il ricorso ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise deve essere **marginale**;
- i **driver** per il ribaltamento dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono **definiti in modo tassativo** dall'Autorità;
- nei prospetti di conto economico e nella nota di commento viene data **evidenza del peso degli elementi attribuiti direttamente alle attività** rispetto a quelli attribuiti ricorrendo ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise.



Principi contabili: norme civili e IAS/IFRS

Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio il D. Lgs 38/05:

- per le imprese quotate, prescrive l'applicazione dei principi *IAS/IFRS*;
- per altre categorie di imprese, prevede la facoltà di adottare gli *IAS/IFRS*;

L'adozione degli *IAS/IFRS* può comportare:

- diversità di schemi di bilancio;
- differenze di riconoscimento di alcune poste (es.: impossibilità di capitalizzare alcuni costi);
- differenze di valutazione di alcune poste di bilancio;

Ai fini della redazione dei conti annuali separati si prevede:

- **schemi prefissati dall'Autorità** per tutte le imprese;
- la possibilità di utilizzare gli stessi principi contabili utilizzati per il bilancio, con esposizione (almeno per i primi due anni) nella nota di commento degli effetti più significativi derivanti dall'impiego di principi diversi da quelli civilistici.



Principi contabili per i soggetti non di diritto italiano

I soggetti non di diritto italiano che operano in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas (anche per mezzo di filiali), saranno tenuti a compilare, sottoporre a revisione ed inviare all'Autorità, **prospetti dei conti annuali separati** relativi alle poste economiche e patrimoniali **pertinenti l'operatività sul territorio italiano** (incluse quelle che si riferiscono ad operazioni svolte all'estero ma funzionali ad operare sul territorio italiano) utilizzando:

- **gli stessi principi contabili adottati nel proprio bilancio** di esercizio per i soggetti appartenenti ad un Paese comunitario o ad un Paese extracomunitario che abbia stipulato specifici accordi di reciprocità;
- **i principi di contabilità stabiliti dalla direttiva 78/660/CEE o gli IAS/IFRS** per gli altri soggetti (che saranno tenuti anche a pubblicare in Italia il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede)



Revisione dei conti annuali separati

Presupposti:

- sono tenute alla revisione contabile dei propri bilanci d'esercizio tutte le società che svolgono attività di distribuzione di energia elettrica, di importazione, di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio, di distribuzione e di vendita del gas naturale;
- è previsto **l'obbligo di revisione contabile anche dei conti annuali separati**;
- le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE impongono al soggetto incaricato della **revisione contabile di verificare anche che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati** tra le diverse attività in cui opera l'impresa;

Previsioni :

- mantenere **l'obbligo di revisione contabile** dei conti annuali separati;
- la revisione dei conti annuali separati va effettuata dal **medesimo soggetto** che, ai sensi di legge, è chiamato ad esercitare il controllo contabile sulla società.



Revisione dei conti annuali separati

Indicazioni da inserire nella relazione dei revisori ai conti annuali separati:

- corrispondenza dei principi contabili adottati con quelli del bilancio;
- quadratura del saldo delle voci patrimoniali ed economiche con quelle risultanti dal bilancio;
- rispetto delle procedure per riclassificare i valori rilevati in base ai principi IAS/IFRS secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- rispetto dei principi di separazione contabile delle attività, con particolare riferimento all'obbligo di evitare discriminazione e trasferimenti incrociati tra attività soggette a regolazione tariffaria e altre attività;
- correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- rispetto dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
- rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della separazione contabile e dell'analisi contabile.



Nota di commento all'unbundling

Va redatta seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa al bilancio di esercizio.

È previsto l'inserimento di specifiche indicazioni relative a:

- principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati e corrispondenza dei valori con quelli del bilancio d'esercizio;
- struttura delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise;
- procedure adottate per l'adempimento del requisito di separazione funzionale delle attività;
- procedure e sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività;
- metodologie adottate ai fini dell'analisi contabile dei comparti;
- natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise e indicazione dei driver utilizzati e dei motivi della loro scelta;



Nota di commento all'unbundling

(continua)

- descrizione delle base dati gestionali utilizzati per la costruzione dei driver;
- natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività;
- natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
- spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa;
- spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;
- contributi pagati all'Autorità;
- spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;
- composizione e ragioni delle variazioni più significative intervenute, rispetto all'esercizio precedente, delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise.



Rapporti infragruppo

La valorizzazione delle operazioni con società o soggetti controllanti, controllati, correlati e collegati farà riferimento ai **criteri adottati nel bilancio di esercizio** purché:

- siano conformi all'ordinamento giuridico nazionale in materia societaria e fiscale;
- rispondano - anche per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - ai requisiti previsti dal nostro ordinamento in materia di trasparenza sostanziale e procedurale delle operazioni con le parti correlate (articolo 2391-bis del Codice Civile), nel rispetto del **principio del prezzo di libera concorrenza o di valore normale**;
- la valorizzazione delle operazioni infragruppo sia opportunamente documentata e verificabile.

In caso di valutazione delle operazioni infragruppo con criteri diversi dai precedenti, l'Autorità potrebbe valutare i costi riconoscibili a fini tariffari anche con metodo parametrico.



Schemi per i conti annuali separati

- a) conti annuali separati divisi per attività, funzioni operative condivise e servizi comuni senza l'integrale attribuzione delle poste economiche alle attività (da allegare al bilancio di esercizio, per la sola parte relativa al settore dell'energia elettrica);
- b) conti annuali separati divisi per attività, comparti, funzioni operative condivise e servizi comuni con integrale attribuzione delle poste economiche alle attività (destinati esclusivamente all'Autorità);
- c) tabelle specifiche con articolazione dei ricavi e dei costi (destinate esclusivamente all'Autorità);
- d) variazioni nell'esercizio del valore (a costo storico) delle voci relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali, distinte per categoria contabile, attività e comparto, riconciliate con le variazioni risultanti dal bilancio d'esercizio (destinato esclusivamente all'Autorità).



Conti annuali separati consolidati

Presupposti:

- le deliberazioni 310/01 e 311/01 prevedono l'obbligo di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato per il soggetto che:
 - a. operando in almeno una delle attività di cui all'articolo 4, controlli soggetti operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste attività;
 - b. pur non operando nelle attività di cui all'articolo 4, detenga il controllo diretto di più soggetti tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attività.

Previsioni:

- mantenere l'***obbligo di redazione dei conti annuali separati consolidati*** alla luce delle informazioni derivabili sia per finalità regolatorie che tariffarie;
- porre in ***alternativa*** la possibilità, per i gruppi, di presentare conti annuali separati per ciascuna delle imprese operanti nei singoli comparti o che forniscano prestazioni riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise.



Conti annuali separati semplificati

Ambito di applicazione: Energia elettrica

Attività di:	Tipi di imprese:
Produzione	No proprietà / gestione impianti rilevanti ex delibera 168/03
Distribuzione	Non più di 15.000 punti di prelievo
Misura	Non più di 15.000 punti di prelievo
Acquisto e vendita all'ingrosso	Che vendono a terzi fino a 100 GWh di energia elettrica
Vendita ai clienti finali	Che vendono a terzi fino a 100 GWh di energia elettrica



Conti annuali separati semplificati

Ambito di applicazione: Gas naturale

Attività di:	Tipi di imprese:
Distribuzione	Non più di 15.000 punti di riconsegna
Misura	Non più di 15.000 punti di riconsegna

Ambito di applicazione Gas diversi: TUTTE LE IMPRESE



Conti annuali separati semplificati

Conti annuali separati predisposti secondo uno schema e metodologie semplificate.

Tale schema, che non richiede l'individuazione di comparti, dovrà prevedere:

- conto economico ripartito per attività;
- valori patrimoniali relativi alle sole immobilizzazioni tecniche e loro movimentazioni per attività;
- dati fisici di riferimento;
- nota di commento, che indichi i criteri utilizzati nella compilazione dei prospetti.



Conti annuali separati semplificati

Lo schema di conto economico che si propone di adottare:

- individua valore e costi della produzione (distinti tra diretti e indiretti) in maniera separata tra le attività soggette a regolazione e altre attività gestite dall'impresa;
- consente una diretta riconciliazione con il bilancio di esercizio;
- assume quali costi indiretti quelli corrispondenti all'insieme dei Servizi Comuni (SC) e alle Funzioni Operative Condivise (FOC);
- attribuisce alle attività il complesso dei costi indiretti identificati con i servizi comuni in funzione dei costi operativi diretti delle singole attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia elettrica/gas;
- attribuisce alle attività il complesso dei costi indiretti identificati con le eventuali funzioni operative condivise in funzione dei costi operativi diretti, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, delle attività interessate;
- privilegia l'attribuzione diretta dei valori, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale o analitica;
- non prevede la ripartizione a livello di comparti.



Conti annuali separati semplificati

Verifica ed alla revisione dei dati contenuti nei prospetti semplificati

L'Autorità intende richiedere che siano assoggettati a revisione contabile da parte dello stesso soggetto che svolge il controllo contabile per l'impresa.

Per le imprese non soggette a controllo contabile, i prospetti semplificati dovranno riportare una dichiarazione scritta del legale rappresentate, attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei prospetti da presentare all'Autorità.



Termini di presentazione e decorrenza degli obblighi

Si prevede che:

- i conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, nonché il bilancio di esercizio, siano trasmessi dall'impresa all'Autorità **entro 90 giorni** dall'approvazione del bilancio (contro i 60 attuali);
- il nuovo modello di separazione contabile possa essere implementato dalle imprese a partire dal bilancio relativo all'**esercizio 2006**;
- i conti annuali separati relativi all'esercizio 2006 riportino una colonna pro-forma relativa all'esercizio 2005 compilata esclusivamente con finalità di raffronto;
- le modalità applicative relative al **programma di adempimenti** per la separazione funzionale siano definite con separato provvedimento da adottarsi **presumibilmente nel corso dell'anno 2007**.



Tempistica del documento di consultazione

I soggetti interessati sono invitati a fare pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **9 maggio 2006**.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

